

## **Modifiche al DDL Gelmini con applicazione delle disposizioni transitorie proposte dai Ricercatori dell'Università degli Studi della Tuscia approvate nella riunione del 18 dicembre 2009 e riviste nella riunione del 4 febbraio 2010.**

Le profonde trasformazioni in atto nel sistema universitario italiano sono seguite con grande attenzione dai Ricercatori dell'Università degli Studi della Tuscia che vedono nel DDL Gelmini del 28.10.09 la concreta possibilità di realizzare una riforma attesa da molti anni da tutti coloro che operano in tale sistema con dedizione, serietà e professionalità. Tuttavia i Ricercatori dell'Università degli Studi della Tuscia ritengono che una riforma, di così ampio respiro, che coinvolge un settore trainante per lo sviluppo del Paese, debba basarsi sui seguenti principi: la partecipazione di tutte le componenti accademiche e delle loro rappresentanze (CRUI, CUN, organizzazioni della docenza, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti) al processo di definizione delle sue linee generali e degli aspetti tecnici; la consapevolezza che tale riforma non possa essere realizzata *senza finanziamenti aggiuntivi* e cioè senza intervenire sull'ormai costante sottofinanziamento del sistema universitario stesso, riducendo almeno i tagli previsti per i prossimi anni che rischiano di distruggere il sistema universitario nella sua totalità; la condivisione delle parti interessate, incluse le parti sociali, degli aspetti centrali della riforma.

Confidando nella collaborazione attiva tra istituzioni e parti interessate nel processo di riforma, i Ricercatori dell'Università degli Studi della Tuscia esprimono un giudizio positivo su alcuni aspetti del DDL:

- la volontà di definire procedure che facciano valere la professionalità acquisita e l'impegno dimostrato dal personale dell'Università (*valorizzazione del merito*);
- l'interesse verso le procedure di ottimizzazione e di qualificazione della spesa pubblica;
- il processo di riforma della *governance* degli Atenei;
- l'introduzione della distinzione tra *reclutamento* e *progressioni di carriera* per i Ricercatori Universitari (RU) e per i Professori;
- l'eliminazione dei periodi di conferma per le varie fasce;
- il riconoscimento dell'inadeguata retribuzione degli attuali RU.

Al tempo stesso i Ricercatori dell'Università degli Studi della Tuscia non possono fare a meno di sottolineare che alcuni di questi principi sembrano poi essere disattesi dalle procedure attuative del DDL e che alcune parti sono da integrare e/o modificare.

Nella speranza di contribuire fattivamente al dibattito, i Ricercatori dell'Università degli Studi della Tuscia sottopongono all'attenzione soprattutto i passaggi del DDL che definiscono le procedure di *reclutamento* e le *progressioni di carriera* del personale accademico:

- a) l'attuale testo ignora completamente il notevole contributo dato dai RU allo svolgimento di *attività didattica effettiva* e non *integrativa*. A oggi circa il 35% dell'offerta formativa proposta dagli Atenei italiani, in accordo con i requisiti minimi definiti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è coperta dai RU, ai quali le Facoltà conferiscono corsi universitari per affidamento o per supplenza quasi sempre a titolo gratuito, corsi che vengono riconosciuti a pieno titolo agli effetti dei requisiti per la docenza e la sostenibilità dell'offerta. Per far fronte alle esigenze didattiche degli Atenei, i RU coniugano faticosamente il loro impegno scientifico con quello didattico sopprimendo alle carenze di organico dei Professori universitari di ruolo;

**In pieno contrasto con quanto riportato, il DDL pone i RU in un ruolo marginale a esaurimento (confermando quanto già previsto dalla Legge Moratti del 2005), lasciando**

**prefigurare una strategia di disconoscimento delle funzioni svolte e delle competenze didattiche acquisite;**

- b) il DDL prospetta evidenti disparità di trattamento tra gli attuali RU e la nuova figura di Ricercatore a Tempo Determinato (RTD) a cui potranno essere assegnati, anche qui come già previsto dalla Legge Moratti, i medesimi compiti che molti RU stanno svolgendo da anni;
- c) le procedure proposte dal DDL per la copertura di posti di seconda fascia sono del tutto insufficienti a garantire, in tempi ragionevoli, le *progressioni di carriera* ai RU che hanno maturato titoli didattici e scientifici congrui con il ruolo di Professore di seconda fascia (*Art. 9, comma 3a*). Ad aggravare la situazione è quanto previsto nella fase transitoria dei cinque anni successivi all'attivazione, da parte dei singoli Atenei, delle procedure di selezione di cui all'*Art.12* che prevede la copertura per una percentuale non superiore a un terzo dei posti di prima e seconda fascia con procedure di selezione riservate al personale in servizio nell'Ateneo (*Art. 9, comma 4a*).

**Tutto ciò non tiene affatto conto che il ruolo dei RU è posto a esaurimento e che, quindi, Ricercatori di comprovata esperienza (secondo la definizione della Carta Europea dei Ricercatori di cui alla Raccomandazione CEE n. 251 dell'11.03.2005) sarebbero posti su un binario morto ed estromessi dalle componenti attive dell'Università.**

Sulla base di quanto premesso e considerato che:

- i RU sono in attesa della definizione del proprio stato giuridico sin dai tempi dell'istituzione del ruolo stesso (*DPR 382/80*), come sottolineato anche dal CUN nell'adunanza del 5.11.2009;
- i RU, a pari titolo con le altre fasce della docenza, assumendosi il proprio carico didattico contribuiscono in maniera importante anche agli indicatori di qualità dell'offerta didattica ai fini dell'erogazione del 7% dell'FFO degli Atenei;
- negli ultimi anni è stato disatteso quanto previsto dalla Legge Moratti (*Art. 1, comma 4c*) che prevedeva una quota dei giudizi di idoneità per i Professori di seconda fascia riservata ai RU confermati con almeno tre anni di insegnamento;
- nei prossimi anni ci sarà un elevato numero di quiescenze nella fascia dei Professori di ruolo che comporterà una disponibilità di risorse economiche a fronte di una carenza didattica per la copertura di un ulteriore significativo numero di corsi universitari;
- la valorizzazione delle risorse interne, nello specifico dei RU che hanno acquisito competenze didattiche e scientifiche, consentirà la razionalizzazione della spesa pubblica, sopperendo al tempo stesso alle suddette carenze didattiche;
- i RU non chiedono affatto una *ope legis* ma una valutazione in tempi brevi per la *progressione* a Professore di seconda fascia sulla base di titoli didattici e scientifici acquisiti;

**i Ricercatori dell'Università degli Studi della Tuscia, auspicando il consenso delle diverse componenti accademiche, chiedono:**

- 1. di eliminare le condizioni di disparità di trattamento tra RU e RTD;**
- 2. di valutare, come titoli ai fini del conseguimento dell'abilitazione nazionale, oltre alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, la conferma nel ruolo dei RU e l'attività didattica, attestata dalle Facoltà, svolta per affidamento o supplenza di corsi universitari;**
- 3. di prevedere la chiamata diretta come Professori di seconda fascia di tutti i RU, già in servizio presso gli Atenei, che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale, eliminando i vincoli numerici previsti dal DDL (*Art. 9, comma 3a e 4a*);**
- 4. che i criteri ed i parametri, differenziati per funzioni e per area disciplinare, che devono essere definiti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e utilizzati per le procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione nazionale**

- previste dal DDL (*Art. 8, comma 3a*) siano coerenti con gli *indicatori di qualità dell'attività scientifica e di ricerca* recentemente individuati dal CUN per ciascuna area scientifica (in seguito ad una specifica richiesta del Ministro), in modo da evitare che detti criteri siano dettati da motivazioni finanziarie (limitare il numero di abilitazioni per motivi di *budget*) anziché culturali;
5. **nella fase transitoria**, ossia nell'arco dei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge, siano rispettati i seguenti punti:
- a. che siano messe in atto procedure rapide di valutazione per l'attribuzione ai RU dell'abilitazione nazionale a Professore di seconda fascia;
  - b. che la possibilità di partecipazione alle procedure di abilitazione non sia numericamente limitata per i RU, eliminando i vincoli previsti dal DDL (*Art. 8, comma 3 l*);
  - c. che nelle procedure di valutazione finalizzate al conseguimento dell'abilitazione nazionale, attribuita sulla base della valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche (*Art. 8 comma 3a*), costituisca titolo preferenziale l'attività didattica (attestata dalle Facoltà) svolta come titolari di contratti, affidamenti e supplenze di corsi universitari per almeno cinque anni, anche non continuativi, dai RU confermati e figure equiparate;
  - d. che si preveda lo stanziamento di appositi fondi straordinari, aggiuntivi al FFO, necessari per cofinanziare le chiamate dirette a Professore di seconda fascia di tutti i RU e figure equiparate, già in servizio presso gli Atenei, e in possesso dell'abilitazione nazionale, facendo rimanere a carico di questo fondo straordinario solo le differenze stipendiali. Le risorse economiche necessarie potrebbero essere recuperate in parte aumentando la percentuale trattenuta dalle Università delle risorse rese disponibili dalle quiescenze;
  - e. che non siano considerate le spese aggiuntive per queste progressioni di carriera al fine del computo del 90% delle spese stipendiali sul FFO, trattandosi, di fatto, di una procedura di ottimizzazione della spesa pubblica. Infatti, con una *progressione di carriera*, il sistema universitario acquisirebbe personale qualificato con l'obbligo di coprire incarichi didattici per un lungo arco temporale.

L'accoglimento di questa proposta contribuirebbe alla *razionalizzazione delle spese* e alla *valorizzazione delle risorse interne* riconoscendo ai RU l'attività didattica finora svolta.

**Il Senato Accademico dell'Università degli Studi della Tuscia, nella seduta del 17.02.2010:**

- ha approvato all'unanimità il presente documento;
- ha riconosciuto l'indispensabile contributo fornito dai Ricercatori per la copertura dell'Offerta Formativa mediante lo svolgimento di attività didattica non integrativa, come titolari di insegnamenti, su base volontaria ed a titolo prevalentemente gratuito;
- ha dato mandato al Rettore, nella sua qualità di Segretario Generale della CRUI, di rappresentare nelle sedi opportune la posizione del Senato Accademico dell'Università della Tuscia nei riguardi delle istanze dei Ricercatori.